

# **LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026**

Sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale. (069U5026)  
(GU n.124 del 5-5-1869) vigente al: 1-1-1870

## **TITOLO I. - DEL PATRIMONIO DELLO STATO E DEI CONTRATTI.**

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### **Art. 1.**

I beni immobili dello Stato, tanto pubblici quanto posseduti a titolo di privata proprietà, fruttiferi o infruttiferi, si amministrano per cura del Ministero delle Finanze. I beni immobili assegnati ad un servizio governativo si amministrano per cura del Ministero da cui il servizio dipende. Tosto che cessino da tale uso passano nell'amministrazione delle Finanze. Ciascun Ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio, o di servizi da esso dipendenti.

### **Art. 2.**

A cura del Ministro delle Finanze sarà formato l'inventario di tutti i beni immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri, ed indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore.

Ciascun Ministro farà compilare l'inventario dei mobili, materiali e mobilio di spettanza dello Stato a tutto dicembre 1869.

Il Regolamento determinerà le norme per la formazione specifica e la conservazione dei detti inventari.

### **Art. 3.**

Tutti i contratti, dai quali deriva entrata o spesa dello Stato, devono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da Leggi speciali e quelli enumerati nei due articoli seguenti.

### **Art. 4.**

Si possono stipulare contratti a partiti privati senza la forma d'incanti:

1° Per l'acquisto di cose, la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

2° Per le forniture di ogni genere, per i trasporti o pei lavori, quando una evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli incanti, e per le provviste delle fortezze e delle regie navi, quando siano urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato;

3° Per le provviste di materie e derrate che, per la natura loro e per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori;

4° Per prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artisti speciali;

5° Per l'affitto di locali ad uso di abitazione e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto;

6° Quando l'asta sia andata deserta o non sianesi raggiunte offerte al limite fissato dal Governo, nel qual caso però, nel contratto a trattativa privata, non si potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo che erano stabiliti nell'incanto.

### **Art. 5.**

Si possono pure stipulare contratti a partiti privati, concorrendovi però speciali ed eccezionali circostanze per omettere la forma degli incanti:

1° Quando si tratti di spesa che non superi lire 10,000, ovvero di spesa che non superi annualmente lire 2,000, e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, sempreché per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassino i limiti qui stabiliti;

2° Per la vendita di effetti mobili fuori d'uso, e di derrate, quando il valore di stima non superi lire 8,000, fatta qui pure la avvertenza soggiunta al n. 4;

3° Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 1,000, e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e sempreché non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, non eccedano i limiti qui determinati;

4° Per l'acquisto di cavalli di rimonta;

5° Per riparazioni e riduzioni di corredo militare;

6° Per coltivazioni o fabbricazioni o forniture a titolo di sperimento;

7° Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando siano commesse a Stabilimenti di Opere pie, o per lavori da darsi ai detti detenuti.

#### **Art. 6.**

Quando nelle condizioni dei contratti che durano più anni si debba stabilire che il fornitore tenga sempre a disposizione del Governo una data quantità della materia da somministrare, ovvero abbia i mezzi necessari per una data fabbricazione, potranno essere chiamati agli incanti soltanto coloro, i quali, dopo avvisi pubblicati tre volte nella Gazzetta ufficiale del Regno, abbiano provato di avere i requisiti necessari per l'adempimento di questa condizione.

#### **Art. 7.**

In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si potrà stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Non sono compresi in questo divieto i contratti indicati nel n. 7 dell'articolo 5, e quelli che convenga di fare con Case o Stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidità, presso cui non sia in usanza l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo, o nei contratti per la costruzione di navi, di corazze e di artiglierie.

#### **Art. 8.**

Non si potranno stipulare interessi o provvigioni di Banca a fornitori o intraprenditori sulle somme di danaro che fossero obbligati di anticipare per l'esecuzione dei contratti.

#### **Art. 9.**

Saranno comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti, quando superino lire 40,000, e quelli dei contratti da stipularsi dopo trattative private, quando superino la somma di lire 8,000.

Il Consiglio di Stato darà il suo parere tanto sulla regolarità del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo dai Ministeri gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che saranno da esso richiesti. Il parere del Consiglio di Stato sarà sempre dai Ministeri trasmesso alla Corte dei conti a corredo del Decreto di approvazione del contratto, di cui vien chiesta la registrazione.

#### **Art. 10.**

Alla fine di ogni anno la Corte dei conti comunicherà al Parlamento l'elenco dei contratti, sui quali il Consiglio di Stato avrà dato il suo parere e che la Corte avrà registrato. Per ciascun contratto si indicherà l'oggetto, la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome ed il domicilio dei contraenti; se il contratto sia stato fatto all'asta pubblica o per partito privato; ed in quest'ultimo caso per quali ragioni tra quelle indicate negli articoli 4 e 5 della presente Legge.

#### **Art. 11.**

I contratti saranno stipulati dinanzi ai pubblici Ufficiali a ciò delegati, e colle norme che verranno stabilite nel Regolamento. Gli atti stipulati dinanzi ai suddetti Ufficiali avranno forza di titolo autentico.

#### **Art. 12.**

I contratti diventano eseguibili quando sono approvati per Decreto del Ministro cui spetta, o di pubblici Ufficiali da lui delegati, ed il Decreto sia stato registrato alla Corte dei conti.

Quando si tratti di oggetti che o per la loro natura, o per il luogo in cui si fa la vendita, debbano essere immediatamente consegnati all'acquirente, il contratto sarà approvato e reso eseguibile da chi presiede all'asta. Però questa facoltà non può essere data che dopo di aver sentito il Consiglio di Stato e con Decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti. Copia del contratto sarà unita à documenti giustificativi dell'entrata o della spesa che ne derivi.

#### **Art. 13.**

Le alienazioni dei beni immobili dello Stato devono essere autorizzate per Legge speciale.

Possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di Stato e per Regio Decreto da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale del Regno, le alienazioni e permutate dei beni acquistati all'asta pubblica nell'interesse dello Stato nelle procedure di espropriazione per la esazione di crediti e delle imposte, e non destinati a far parte del Demanio pubblico, le concessioni per derivazioni di acque, fermo il disposto delle Leggi vigenti e la alienazione delle strade nazionali abbandonate, o di quelle parti di esse che non sono necessarie.

L'alienazione delle navi dello Stato dovrà essere autorizzata nella Legge del bilancio o per Legge speciale.

#### **Art. 14.**

Se nella esecuzione d'un contratto, al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di Stato, sorge la necessità di arreararvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nell'articolo 9, prima che si provveda al pagamento finale, dovranno i conti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il suo parere.

#### **Art. 15.**

Quando un contratto, pel quale fosse stato sentito il Consiglio di Stato, si vuole rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, è necessario l'avviso dello stesso Consiglio.

#### **Art. 16.**

I servizi che per loro natura debbono farsi ad economia, sono determinati e retti da speciali Regolamenti approvati con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Nei casi straordinari non preveduti dai Regolamenti, se la spesa da farsi ad economia superi le lire 4,000, è necessario il parere del Consiglio di Stato.

Quando la spesa era preveduta in una somma minore di lire 4,000, ed il fatto provi che la somma non basti, dovrà procedersi nel modo determinato dall'articolo 14.

## **TITOLO II. - DELLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO CAPITOLO I.**

### **Disposizioni generali.**

#### **Art. 17.**

Alla immediata dipendenza del Ministro delle Finanze sarà una Ragioneria generale, ed una Direzione generale del Tesoro.

#### **Art. 18.**

La Ragioneria generale col metodo della scrittura doppia riassumerà e terrà in evidenza i risultati dei conti delle riscossioni e dei versamenti delle pubbliche entrate, e delle spese ordinate e fatte in relazione non solo ai capitoli del bilancio, ma anche ai vari servizi, e alla responsabilità di ciascuna Amministrazione.

Riassumerà altresì e terrà in evidenza le variazioni che si verificano nella consistenza del patrimonio mobile ed immobile dello Stato. Al quale effetto sarà determinato dal Regolamento il modo col quale dalle varie Amministrazioni dovranno essere trasmesse e comunicate alla Ragioneria generale le copie degli inventari o pro spetti dimostrativi e sommari del risultato dei medesimi, e quelle delle corrispondenti variazioni.

#### **Art. 19.**

É la Ragioneria generale incaricata della formazione delle situazioni del Tesoro e finanziarie, e di predisporre, sulle proposte e cogli elementi trasmessi dai singoli Ministeri a quello delle Finanze, il progetto dei bilanci da sottoporsi all'approvazione del Parlamento.

É pure incaricata di preparare al termine di ogni anno finanziario i bilanci consuntivi dell'amministrazione dello Stato.

#### **Art. 20.**

Gli Uffici di ragioneria presso le Amministrazioni centrali terranno le loro scritture coordinate con la scrittura della Ragioneria generale e in corrispondenza con essa; ed a questo effetto saranno sottoposti alla vigilanza del Ragioniere generale.

Il Regolamento indicherà i conti o prospetti sommari e gli altri elementi che, a determinati periodi, le Ragionerie speciali debbono trasmettere alla Ragioneria generale; e stabilirà il modo pel quale resti assicurato presso la medesima il riscontro contabile di tutta la gestione finanziaria dello Stato.

#### **Art. 21.**

La Ragioneria generale è retta da un Ragioniere generale, il quale sarà personalmente responsabile dell'esattezza e prontezza delle registrazioni contabili.

La nomina dei Ragionieri sarà fatta sopra proposta del Ministro delle Finanze d'accordo col Ministro cui la Ragioneria è addetta.

#### **Art. 22.**

Il Direttore generale del Tesoro invigila alla riscossione delle imposte dirette in conformità dei bilanci e delle Leggi vigenti, alla riscossione di ogni somma dovuta direttamente al Tesoro, e soprintende al versamento di tutte le entrate nelle casse di esso Tesoro; provvede al movimento dei fondi; ammette a pagamento i mandati spediti dai Ministeri; provvede al pagamento delle spese fisse, e tiene esatta registrazione delle operazioni finanziarie di Tesoreria, che gli sono ordinate dal Ministro delle Finanze.

Il Regolamento indicherà i registri ausiliari, oltre al giornale e libro mastro a scrittura doppia, che dovranno essere tenuti presso la Direzione generale del Tesoro.

### **CAPITOLO II. - Del bilancio e dell'anno finanziario.**

#### **Art. 23.**

L'anno finanziario comincia il primo gennaio e termina coll'ultimo giorno di dicembre.

#### **Art. 24.**

Sono materia del conto dell'anno finanziario le riscossioni ed i pagamenti che hanno effettivamente luogo entro l'anno.

Perciò il termine dell'anno finanziario non potrà essere protratto oltre il 31 dicembre.

#### **Art. 25.**

Nei primi quindici giorni di marzo, il Ministro delle Finanze dovrà presentare al Parlamento, già stampato e con altrettanti distinti progetti di Legge, il bilancio dell'anno seguente, ossia lo stato di prima previsione delle entrate, e per ciascun Ministero lo stato di prima previsione delle spese pei suoi rispettivi servizi.

Questi preventivi dovranno essere approvati per Legge avanti il 1° gennaio.

#### **Art. 26.**

Nei primi quindici giorni di marzo dell'anno a cui si riferisce il bilancio, il Ministro delle Finanze dovrà presentare, pure già stampato, il bilancio definitivo di previsione colle rettifiche ed aggiunte delle spese relative ai servizi di ciascun Ministero, in relazione anche ai residui dell'esercizio dell'anno antecedente e col progetto riassuntivo di pareggio fra le entrate e le spese.

Insieme al bilancio definitivo di previsione dovrà essere presentata, già stampata, la situazione del Tesoro condotta al termine dell'anno finanziario scaduto alla fine

dell'antecedente mese di dicembre, cioè le risultanze di cassa e dei residui attivi e passivi della gestione dell'anno stesso.

#### **Art. 27.**

Se ai tempi indicati ai precedenti due articoli il Parlamento non fosse riunito, il bilancio di prima previsione ed il bilancio definitivo saranno stampati e distribuiti ai membri di esso.

E se la Camera dei Deputati fosse stata disciolta, saranno pubblicati per riassunto nella Gazzetta ufficiale del Regno, e presentati alla nuova Camera tosto che sia costituita.

#### **Art. 28.**

Le entrate e le spese si distinguono in ordinarie e straordinarie; e le spese ordinarie in fisse e variabili.

Le entrate e le spese, così ordinarie come straordinarie, sono ripartite in capitoli. Le spese straordinarie derivanti da causa nuova, le quali eccedano la somma di lire 30,000, debbono essere approvate con Legge speciale, perché possano essere tutte o in parte comprese nei bilanci.

Nel bilancio definitivo sono indicati i mezzi per provvedere al pareggio dell'entrata colla spesa.

#### **Art. 29.**

É vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno assegnati dalle Leggi del bilancio di prima previsione e del definitivo.

#### **Art. 30.**

Approvato il bilancio di prima previsione, ciascun Ministro ripartirà definitivamente in articoli la somma stanziata in ciascun capitolo.

Tuttavia sarà sempre in facoltà di ciascun Ministro di trasportare da un articolo all'altro i fondi a ciascuno d'essi assegnati.

Tanto la ripartizione in articoli, quanto il trasporto di fondi da un articolo all'altro, saranno approvati con Decreto Ministeriale da essere registrato alla Corte dei conti.

#### **Art. 31.**

Dopo approvato il bilancio definitivo, qualunque spesa nuova non potrà essere autorizzata che per Legge speciale.

Nelle proposte da presentarsi al Parlamento saranno indicati i mezzi per provvedere alle spese nuove.

#### **Art. 32.**

Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, saranno iscritte in due capitoli una somma sotto la denominazione: Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ed un'altra sotto la denominazione: Fondo per le spese impreviste.

Per gli effetti di questa disposizione, nella Legge annuale del bilancio sarà unito l'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine.

La prelevazione delle somme dal fondo di riserva, e la loro iscrizione ai vari capitoli delle spese obbligatorie e d'ordine, sarà fatta per Decreti del Ministro delle Finanze, registrati alla Corte dei conti.

La prelevazione di somme dal fondo per le spese impreviste, e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio, o ad un capitolo nuovo, seguirà per Decreti Reali promossi dal Ministro delle Finanze dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. Questi Decreti saranno inseriti nella raccolta degli atti del Governo e pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Regno entro dieci giorni dalla loro registrazione alla Corte dei conti. Essi dovranno essere presentati al Parlamento alla prima sua convocazione, per essere convertiti in Legge.

Se la spesa imprevista occorre quando siede il Parlamento, essa sarà autorizzata per Legge. Ove questa non disponga diversamente, la somma autorizzata per Legge sarà dedotta da quella portata in bilancio per le spese impreviste.

#### **Art. 33.**

Le maggiori spese, a cui non possa provvedersi nella forma espressa all'articolo precedente, debbono essere autorizzate per Legge nel modo stabilito all'articolo 51.

### **CAPITOLO III. - Delle entrate dello Stato.**

#### **Art. 34.**

I Direttori generali del Demanio e Tasse, delle Gabelle, delle Poste, dei Telegrafi e delle Imposte dirette ed indirette, non che i Capi degli Uffici provinciali finanziari, sotto la personale loro responsabilità, provvederanno, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni, affinché prontamente ed integralmente sia fatta la riscossione delle entrate.

#### **Art. 35.**

Nei modi stabiliti dal Regolamento i Tesorieri dovranno mensilmente trasmettere al Direttore generale del Tesoro il conto dei versamenti effettuati nelle loro casse, e gli Agenti di riscossione dovranno, nei termini e nei modi stabiliti anche dal Regolamento, trasmettere alle Amministrazioni da cui dipendono i conti debitamente giustificati delle riscossioni e dei versamenti effettuati.

#### **Art. 36.**

Per tutto ciò che riguarda le riscossioni ed il versamento del danaro, nei modi e termini stabiliti dai Regolamenti, gli Agenti di riscossione saranno sottoposti alla vigilanza della Direzione generale del Tesoro.

#### **Art. 37.**

Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati, debbono essere integralmente versate nelle casse del Tesoro, nei termini stabiliti dalle Leggi e Regolamenti vigenti, e dal Regolamento che sarà fatto in esecuzione della presente Legge. Il denaro sarà accompagnato da un conto sommario di cassa.

#### **Art. 38.**

Quando col danaro incassato i Percettori d'imposte abbiano, a ciò autorizzati, estinto mandati o buoni sopra mandati a disposizione, o pagate spese fisse od altre spese, secondo le norme stabilite dal Regolamento, giustificheranno i relativi pagamenti colla produzione dei detti mandati e buoni regolarmente quietanzati, e dei documenti di pagamento delle altre spese.

Se non possono o non sanno scrivere i titolari di mandati od altri recapiti, s'intenderanno questi regolarmente quietanzati quando portino un segno di croce fatto dai titolari alla presenza del pagatore e di due testimoni da lui conosciuti, che sottoscriveranno.

L'importo dei detti mandati e buoni quietanzati, e delle spese fisse e delle altre spese pagate, sarà, per gli effetti del corrispondente discarico dei Percettori, considerato come danaro da essi versato.

Il discarico dei Percettori e Tesorieri non opera pure discarico per coloro che hanno emesso su di loro mandati o buoni di pagamento, e che devono giustificare il loro operato nel conto mensile che sono obbligati di rendere.

### **CAPITOLO IV. - Della spesa dello Stato.**

#### **Art. 39.**

I Ministri ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.

Non possono i Ministri valersi di entrate o profitti di qualsiasi provenienza per accrescere gli assegnamenti fatti in bilancio per le spese dei rispettivi servizi.

#### **Art. 40.**

Prima che sia emesso da un Ministero un mandato di pagamento, sarà verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, sarà liquidato il conto e sarà pure verificato che non sia violata alcuna Legge, e che la somma da pagarsi sia nei limiti del bilancio, e, ne sia fatta la giusta imputazione al relativo capitolo, che deve sempre essere indicato nel mandato.

Ogni mandato firmato dal Ministro o da chi sarà da lui designato. Dovrà pure essere firmato dal Capo della Ragioneria istituita presso ciascun Ministero, il quale apporrà il visto al mandato quando lo riconosca regolare nei sensi suesposti.

Il mandato sarà trasmesso alla Corte dei conti, che lo registrerà e vi apporrà il suo visto, quando riconosca che per esso non sia violata alcuna Legge, che sia fatta giusta imputazione al capitolo del bilancio indicato nel mandato, e che la somma non ecceda i limiti di esso.

Il mandato col visto della Corte dei conti passa al Direttore generale del Tesoro, che lo ammette a pagamento, compartendone gli ordini al Tesoriere, Cassiere o Percettore, che lo deve estinguere.

La Direzione generale del Tesoro trasmetterà giornalmente alla Ragioneria generale una nota del complessivo montare dei mandati ammessi a pagamento per ciascun capitolo del bilancio d'ogni Ministero.

#### **Art. 41.**

I Ministri potranno aprire crediti mediante mandati a disposizione di Funzionari da essi dipendenti:

1° Pel pagamento di quelle fra le spese di riscossione delle entrate, delle quali sarà unito l'elenco alla Legge di approvazione degli annuali bilanci, salvo ciò che è stabilito per le spese di vincite al lotto;

2° Per acquisti, servizi e forniture ad economia, quando non sia necessario provvedervi con mandati di anticipazione;

3° Per pagamento di spese fisse o d'indennità, quando non siano prestabilite in somma certa.

Le spese di giustizia penale e quelle per le vincite al lotto saranno fatte nel modo prescritto dal Regolamento, ma dovranno giustificarsi com'è prescritto dagli articoli 38 e 49.

#### **Art. 42.**

I Funzionari sia civili che militari, a cui disposizione siano stati emessi mandati, potranno valersene mediante buoni a matrice a favore dei creditori, e non mai a favore di sé stessi.

Nei buoni saranno indicati il nome e cognome delle parti prendenti, l'oggetto dei pagamenti, le somme in conto od a saldo, e il numero del mandato a disposizione, al quale si riferiscono. Saranno altresì rivestiti delle formalità prescritte dal Regolamento.

#### **Art. 43.**

Ogni mese i Funzionari delegati, di cui è cenno nell'articolo precedente, presenteranno i conti delle somme erogate coi documenti giustificativi, a norma delle prescrizioni del Regolamento, per gli effetti della loro revisione, e per essere trasmessi di poi alla Corte dei conti.

I Funzionari delegati sono personalmente responsabili della regolarità delle spese approvate e disposte; gli Agenti pagatori, della regolarità del pagamento.

#### **Art. 44.**

Nessun mandato a disposizione potrà essere spedito per una somma maggiore di lire 30,000.

#### **Art. 45.**

I Ministri potranno anche emettere mandati di anticipazione per spese da farsi ad economia, per somma però che non ecceda le lire trentamila; e così anche mandati di anticipazione per le competenze dei Corpi dell'Esercito e della Marina, regolate secondo il bisogno, non che per tutte le somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi di spesa alle Legazioni, Consolati e Missioni all'estero ed alle navi viaggianti fuori Stato; e ciò sempre nei limiti fissati nel bilancio.

Nei mandati di anticipazione per spese da farsi ad economia sarà sempre fatto riferimento al Regolamento approvato con Decreto Reale, di cui è detto al paragrafo 1 dell'articolo 16 della presente Legge, ferma la eccezione contemplata dal paragrafo 2 dello stesso articolo.

Il modo del pagamento del debito pubblico nell'interno dello Stato ed all'estero, è stabilito dal Regolamento, e la giustificazione di questo pagamento sarà fatta ogni sei mesi.

#### **Art. 46.**

Quando la spesa fatta sopra un mandato a disposizione, o fatta ad economia, sia giustificata per due terzi della somma dell'antecedente mandato, se ne potrà accordare una successiva, la quale, col residuo dell'anteriore, non ecceda il limite fissato nei precedenti articoli 44 e 45.

#### **Art. 47.**

La giustificazione delle spese pagate sopra mandati di anticipazione sarà fatta come è detto all'articolo 43.

Per le competenze de Corpi e Stabilimenti militari di terra e di mare potrà essere data al termine di ogni trimestre.

La erogazione dei fondi trasmessi all'estero sarà provata tosto dopo che vi siano stati effettuati i pagamenti per servizi, pei quali fu emesso il mandato di anticipazione, ed a norma di quanto verrà prescritto dal Regolamento.

#### **Art. 48.**

Tanto i mandati a disposizione quanto quelli d'anticipazione, per essere ammessi a pagamento dal Direttore generale del Tesoro, dovranno, come gli altri contemplati all'articolo 40, avere la firma del Ministro o del suo Delegato e quella del Ragioniere, ed essere stati registrati alla Corte dei conti.

Anche nei mandati contemplati in quell' articolo s'indicheranno la somma, l'oggetto della spesa ed il capitolo del bilancio, cui questa si riferisce.

#### **Art. 49.**

Il pagamento delle spese fisse, cioè degli stipendi degl'Impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, d'importo e scadenze fissi ed accertati, potrà seguire sopra ruoli o prospetti emessi dalla Direzione generale del Tesoro, i quali ruoli firmati dal Direttore generale saranno registrati alla Corte dei conti, e quindi trasmessi dal Direttore generale suddetto ai Tesorieri provinciali. Questi, colla guida dei detti ruoli, pagheranno i creditori o li faranno pagare dai Contabili subalterni nel modo che sarà prescritto dal Regolamento, che indicherà pure i documenti da essere presentati dai creditori ai Contabili pagatori.

La giustificazione dei pagamenti delle spese fisse sarà data alla Corte dei conti coi conti mensili che devono rendere coloro che avranno eseguito i pagamenti stessi.

#### **Art. 50.**

Non si farà luogo a registrazione di un mandato di pagamento da parte della Corte dei conti, ed il di lei rifiuto annullerà il mandato, quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio, e non vi si possa far fronte col fondo di riserva.

Sarà pure assoluto il rifiuto della Corte quando, secondo il di lei giudizio, l'imputazione della somma portata dal mandato sarebbe riferibile ad un capitolo già esaurito del bilancio, e non a quello indicato nel mandato dal Ministro che lo ha emesso di conformità modificata, quanto alla registrazione dei mandati di pagamento, la disposizione dell'articolo 14 della Legge 14 agosto 1862, n. 800.

#### **Art. 51.**

Sotto la più stretta responsabilità personale del Tesoriere centrale e di tutti i Tesorieri provinciali, Cassieri e Percettori, non sarà in nessun caso mai pagata alcuna somma, i cui mandati, ruoli di spese fisse e buoni di pagamento sopra mandati a disposizione non siano rivestiti delle formalità richieste dagli articoli 40, 42, 48 e 49 della presente Legge, salvo il disposto degli articoli 41 e 45.

L'emissione ed il pagamento dei così detti mandati provvisori, da parte dei Ministri, o di qualsiasi altro Impiegato da essi dipendente, sono assolutamente vietati.

La disposizione di questo articolo non concerne il movimento dei fondi, che a norma dell'articolo 22 sarà fatto con ordinazione del Direttore generale del Tesoro.

#### **Art. 52.**

I Ragionieri presso i Ministeri e gli ordinatori secondari, a cui favore furono emessi mandati a disposizione, ed i Funzionari che ricevertero somme sopra mandati di anticipazione, saranno giudicabili dalla Corte dei conti nei modi determinati dal capitolo 5 della Legge 14 agosto 862 n. 800, e saranno passibili di condanna se nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 40, 42, 43, 47 e 48 della presente Legge contravverranno per la loro colpa o negligenza agli obblighi loro demandati, ed alla presentazione dei conti, a cui sieno tenuti.



La registrazione fatta di un mandato alla Corte dei conti non libera la responsabilità del Ragioniere presso il Ministero che lo emise, per quanto riguarda la giustificazione della spesa e l'accertamento della somma, per la quale fu emesso il mandato.

Ove il Ragioniere non creda di firmare per qualsiasi motivo di irregolarità un mandato, ne riferirà direttamente al Ministro; ed ove questi creda di approvarne la emissione, darà un ordine in iscritto al Ragioniere, il quale dovrà eseguirlo. Nel giustificare però il suo operato presso la Corte dei conti esso potrà unire l'ordine del Ministro, e la Corte dei conti, nel rapporto diretto al Parlamento sui mandati registrati con riserva, indicherà anche quelli pei quali siavi stato un ordine speciale dé Ministri.

La Sezione della Corte dei conti, a cui sarà affidato il giudizio sulla responsabilità dei Ragionieri e degli ordinatori secondari, sarà una Sezione diversa da quella cui è affidato il controllo preventivo a senso degli articoli 40 e 48 della presente Legge.

#### **Art. 53.**

Potranno effettuarsi dopo il primo gennaio, anche prima dell'approvazione del bilancio definitivo dell'anno finanziario, per essere imputate ai corrispondenti capitoli non per anco definitivamente iscritti nel bilancio stesso, le spese autorizzate nel bilancio dell'anno antecedente, che vennero impegnate e non pagate prima della sua chiusura, nei limiti però soltanto della somma rimasta disponibile alla fine di dicembre, ed osservate le prescrizioni e formalità portate dagli articoli 40, 42, 48 e 49 della presente Legge.

I mandati che già fossero stati regolarmente emessi durante l'esercizio dell'anno finanziario, saranno pagabili anche dopo la scadenza di esso, con imputazione come sopra ai corrispondenti capitoli del nuovo bilancio.

Qualora codesti mandati non fossero pagati nemmeno nell'anno finanziario susseguente, alla fine di questo secondo esercizio si intenderanno definitivamente annullati, salvo il diritto al creditore di chiederne la rinnovazione se ed in quanto il suo diritto non sia prescritto secondo le disposizioni del Codice civile o di Leggi speciali.

#### **Art. 54.**

Nei casi dalla Legge permessi, i pignoramenti, i sequestri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni relative a somme dovute dallo Stato, e qualunque altro atto che abbia per iscopo d'impedire e di trattenere il pagamento, debbono essere notificati al Direttore generale del Tesoro, che ne darà corrispondente notizia alla Corte dei conti ed all'Ufficiale incaricato del pagamento.

Quando un mandato sia già stato ammesso a pagamento dal Direttore generale del Tesoro prima della notificazione, questa sarà di nessun effetto.

Potrà per altro il creditore fare tale notificazione all'Ufficiale incaricato del pagamento.

Le cessioni e le delegazioni debbono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio.

#### **Art. 55.**

Gli atti contemplati nell'articolo precedente debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si vuol colpire.

Non si possono colpire con un solo atto crediti verso Amministrazioni diverse.

Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti di pubblico servizio, saranno osservate le disposizioni dell'articolo 9 della Legge del 20 marzo 1865, allegato E, e degli articoli 351 a 355 della stessa Legge, allegato F.

#### **Art. 56.**

L'emissione dei buoni del Tesoro, ed il limite massimo della somma che può tenersene in corso, sono stabiliti dalle Leggi annuali di approvazione dei bilanci e dalle Leggi speciali.

I buoni non possono essere rilasciati che mediante l'effettivo versamento della corrispondente somma nelle Casse dello Stato.

Ferma anche per l'emissione dei buoni del Tesoro l'osservanza del riscontro preventivo della Corte dei conti, verranno date per questo ramo di gestione le norme speciali nel Regolamento.

#### **Art. 57.**

Le disposizioni, che possono occorrere pel servizio dell'Esercito e dell'Armata sul piede di guerra, sono date con speciali Regolamenti.

### **CAPITOLO V. - Degli Agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato.**

#### **Art. 58.**

Gli Agenti dell'amministrazione, che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre, delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, ovvero debito di materia, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione nell'incarichi attribuiti ai detti Agenti, dipendono rispettivamente dai vari Ministeri, e sono sotto la vigilanza del Ministero delle Finanze e la giurisdizione della Corte dei conti.

Sono anche sottoposti alla vigilanza del Ministro delle Finanze e alla giurisdizione della Corte dei conti gl'Impiegati dipendenti dai vari Ministeri, ai quali sia dato l'incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura o provenienza.

#### **Art. 59.**

Ove la Legge nell'istituire gli Uffici dei gerenti del pubblico danaro, o di qualunque altro valore o materia, non abbia determinato se debbano, in qual misura ed in qual modo, prestare cauzione, questa verrà determinata, sentito previamente il Consiglio di Stato, per mezzo di Decreto Reale, da essere registrato dalla Corte dei conti per gli effetti del capitolo III, titolo II, della Legge 14 agosto 1862, n. 800.

#### **Art. 60.**

Presso ognuna delle Casse provinciali e presso la Cassa centrale vi sarà un Controllore, che eserciterà le sue funzioni a norma delle prescrizioni del Regolamento.

Dovranno eseguirsi verificazioni di cassa almeno una volta al mese a mezzo degli Ispettori di Tesoreria, e verificazioni straordinarie ogniqualvolta il Direttore generale del Tesoro lo richieda. Sarà redatto processo verbale di ogni verificazione di cassa colla firma degli intervenuti.

#### **Art. 61.**

Gli Ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, e specialmente quelli ai quali è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini, dovranno rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato.

A tale effetto essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale potrà porre a loro carico una parte o tutto il valore perduto.

#### **Art. 62.**

Le funzioni di ordinatore di spese e di pagamenti per conto dello Stato, e quelle di agente per l'esecuzione del servizio, sono incompatibili colle altre di ricevitore, di pagatore o di magazzinoiere, eccetto il caso di spese per servizi eseguiti in via economica, retti da speciali Regolamenti.

#### **Art. 63.**

Nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione o di danno arrecato all'Erario per fatto o per omissione imputabile a colpa o negligenza dei Contabili e di coloro di cui negli articoli 58 e 61, la Corte dei conti potrà pronunziare tanto contro di essi quanto contro i loro fideiussori, anche prima del giudizio sul conto.

Quando i conti sieno fatti compilare d'ufficio dall'Amministrazione, la Corte procederà alla revisione giudiziale dei medesimi, ritenendoli come presentati dai Contabili, sempreché, invitati questi legalmente a riconoscerli e sottoscriverli, non l'abbiano fatto nel termine prefisso.

## **CAPITOLO VI. - Del rendimento di conti dell'amministrazione dello Stato.**

### **Art. 64.**

Appena terminato l'anno finanziario sarà compilato il conto consuntivo d'amministrazione di ciascun Ministero per cura del Capo della Ragioneria addetta al Ministero stesso. Questo conto dovrà essere trasmesso alla Ragioneria generale non più tardi del mese di aprile successivo al termine dell'anno finanziario. E non più tardi del susseguente mese di luglio, il Ministro delle Finanze, per cura del Ragioniere generale, dovrà aver trasmesso alla Corte dei conti il rendiconto consuntivo dell'amministrazione di tutto lo Stato.

### **Art. 65.**

Il rendiconto generale consuntivo conterà del conto delle entrate e delle spese costituenti l'effettivo esercizio finanziario dell'anno, dal qual conto risulti distintamente, per ogni capitolo del bilancio di previsione, e col confronto delle somme in ciascuno determinate o previste, l'ammontare delle riscossioni verificatesi nell'anno e quello delle spese pagate, e delle altre da pagare in adempimento di ordini già spediti dai Ministri, o di impegni già assunti in relazione al bilancio.

Vi sarà unito a corredo:

- 1° Il conto generale di cassa dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- 2° Lo stato patrimoniale attivo e passivo al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il rendiconto, coll'indicazione delle variazioni seguite nell'anno, e lo stato patrimoniale al fine di detto anno;
- 3° I conti speciali dell'andamento della liquidazione dell'asse ecclesiastico, dell'esercizio amministrativo di tutte le aziende di privativa, del movimento dei buoni del Tesoro, di tutte e singole le operazioni finanziarie, di tesoreria e di zecca, ed in genere di qualsiasi altra operazione od azienda, in cui sieno state interessate le Finanze del Regno.

### **Art. 66.**

La Corte dei conti, dopo di aver riveduto il conto consuntivo generale e quelli speciali, di cui è detto all'articolo antecedente, ne fa relazione motivata al Parlamento, trasmettendola al Ministero delle Finanze, che la presenterà alla Camera col progetto di Legge della relativa approvazione.

## **TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.**

### **Art. 67.**

Le disposizioni degli articoli 24 e 53 saranno applicabili anche al conto della gestione finanziaria ed ai resti attivi e passivi dell'anno 1869, non che ai mandati emessi nell'anno stesso.

### **Art. 68.**

Finché non saranno adempiute le formalità richieste dall'articolo 49, saranno operativi pel pagamento delle spese fisse di ogni specie i ruoli esistenti presso le attuali Agenzie del Tesoro.

### **Art. 69.**

Il rendiconto generale dell'amministrazione delle Finanze, prescritto dagli articoli 59 al 61 del Regio Decreto 3 novembre 1861, n. 302, per gli anni dal 1862 al 1867, dovrà essere presentato al Parlamento, già stampato, il 1° ottobre 1869. Quello relativo all'esercizio 1868 sarà presentato nel mese di gennaio 1870.

### **Art. 70.**

Le Commissioni temporanee, istituite con la Legge 14 agosto 1862, n. 800, cesseranno col 1° gennaio 1870.

I conti che si trovassero a quell'epoca tuttora pendenti presso le medesime, saranno giudicati dalla Corte dei conti del Regno con le norme delle Leggi dei cessati Governi.

Il Presidente della Corte proporrà al Governo i provvedimenti necessari secondo il bisogno di questo transitorio servizio.

**Art. 71**

Con Regolamento approvato con Regio Decreto, sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente Legge.

**Art. 72.**

La presente Legge andrà in vigore col giorno 1° gennaio 1870.  
Le disposizioni per altro contenute nel primo capoverso dell'articolo 38, e negli articoli 54, 55 e 69, entreranno in vigore con la pubblicazione della Legge.

**Art. 73.**

É derogato ad ogni disposizione contraria alla presente Legge.  
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Napoli addì 22 aprile 1869.  
VITTORIO EMANUELE  
Luogo dal sigillo. V. il Guardasigilli De Filippo.  
L. G. Cambray Digny.

---

*Data di aggiornamento: 04/04/2019 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 5-5-1869*